ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 17-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER I TRATTATI INTERNAZIONALI

SHI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO (CAMPILLI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO (VANONI)

nella seduta del 28 aprile 1947

Approvazione dell'Accordo concluso a Parigi il 10 settembre 1946 tra il Governo italiano ed il Governo egiziano circa il risarcimento dei danni subiti dall'Egitto per effetto delle operazioni militari svoltesi nel suo territorio ed il dissequestro dei beni italiani in Egitto

Presentata nella seduta del 6 maggio 1947

Onorevoli Colleghi! — La Commissione per i trattati internazionali ha esaminato lungamente, nella seduta del 2 corrente, il disegno di legge presentato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con quello delle finanze e del tesoro e del commercio con l'estero, per l'approvazione dell'Accordo concluso a Parigi il 10 settembre 1946 tra il Governo italiano e quello egiziano circa il risarcimento dei danni subiti dall'Egitto per effetto delle operazioni militari svollesi nel suo territorio, ed il dissequestro dei beni italiani in Egitto. Autorevoli membri della Commissione hanno espresso le loro riservé circa il momento nel quale l'Accordo venne firmato, la gravità degli oneri economici in esso contenuti e la rapidità con la quale

le trattative vennero svolte e concluse prima a Londra e poi a Parigi.

La Commissione non ha disconosciuto che alcunc di queste riserve, se fossero state prospettate prima della stipulazione dell'Accordo, avrebbero forse potuto raggiungere qualche utile risultato, ma nella sua maggio; ranza si è trovata concorde nel riconoscere che oggi, dopo trascorsi otto mesi dalla firma, non è praticamente possibile tornare indietro, e tanto meno riaprire una discussione, che non gioverebbe, nè al nostro prestigio di Nazione contraente (è noto che fondamento del diritto internazionale è la regola del pacta sunt servanda), nè all'interesse della collettività italiana vivente in Egitto, che ha la massima urgenza di uscire finalmente da una

situazione dolorosissima e precaria derivante sopra tutto dal sequestro dei beni prolungatosi per circa sette anni.

La stessa opinione hanno espresso l'ex-Ministro degli affari esteri, onorevole Nenni, riportandosi anche al parere del Ministro del tempo, nel quale venne firmato l'Accordo, onorevole De Gasperi, e l'attuale Ministro degli affari esteri, onorevole Sforza.

L'Accordo, firmato il 10 settembre 1946 dal Presidente della Delegazione italiana alla Conferenza di Parigi, onorevole Bonomi e dal Presidente della Delegazione egiziana alla stessa Conferenza, S. E. Wacyf Ghali Pacha, contiene nell'articolo 8 la dichiarazione che «Il Governo egiziano, con spirito di «conciliazione e desideroso di dare il suo «aiuto alla resurrezione economica dell'Ita-«lia, rinuncia per sè e per i suoi cittadini a «qualunque altro reclamo che possa derivare «dalla guerra nei confronti dell'Italia ».

All'accordo poi sono annesse due lettere scambiate, in data 10 e 11 settembre 1946, tra il nostro plenipotenziario e quello egiziano. nella prima delle quali si dichiara che «il «Governo italiano apprezza l'attitudine ami-«chevole dell'Egitto verso l'Italia e che con-«sidera come un fine essenziale della sua po-«litica il ristabilimento delle relazioni tra-«dizionali d'amicizia italo-egiziane». In tali lettere vengono stabilite alcune norme per l'esecuzione pratica dell'Accordo, cioè che il Governo italiano autorizza quello egiziano a prelevare, a litolo di anticipo, un milione di lire egiziane sulla somma stabilità di quattro milioni e mezzo, dai fondi liquidi sottoposti a sequestro, mentre gli altri tre milioni e mezzo sarebbero poi pagati in un termine di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, sia in merci, sia in partecipazioni del Governo egiziano ad imprese o industrie in Egitto, secondo le modalità che verranno stabilite in un successivo accordo.

È da notare infine che il plenipotenziario egiziano, rispondendo alla prima lettera dell'onorevole Bonomi, aggiungeva: «siamo si«curi che l'accordo da noi firmato permetterà «di stabilire i nostri rapporti sopra una base «normale di leale collaborazione e di rinno-«vare ancora tra le nostre due Democrazie «i legami di amicizia che una volta ci univano».

L'articolo 2 del disegno di legge sottoposto al vostro esame innova sul testo dell'Accordo firmato il 10 settembre 1946 a Parigi, in quanto viene stabilito che il primo versamento di un milione di lire egiziane, da farsi subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, è assunto direttamente dallo Stato italiano.

A tale risultato si è giunti attraverso successivi contatti presi col Governo egiziano, anche perché è rimasto accertato che i fondi liquidi posti sotto sequestro ammontano attualmente a poco più di duccentomila lire egiziane e vanno giornalmente diminuendo per le gravi spese derivanti dalla complessa amministrazione del sequestro.

Il Governo italiano dovrà anche assumere a suo carico la somma di lire egiziane 2.172.735, prelevata dal Governo egiziano sui beni italiani posti sotto sequestro, per l'assistenza ai sudditi italiani bisognosi (fatta durante la guerra nella massima parte a cura della Legazione svizzera), per sovvenzioni a scuole e ospedali italiani, per soccorsi alle vittime delle incursioni aeree e per il cambio delle lire italiane messe in circolazione nell'oasi di Siwa durante il periodo dell'occupazione italiana.

Ma si tratta evidentemente di una semplice partita di giro.

La Commissione, nella fiducia che il nostro Governo, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi, dovendo fissare con il Governo egiziano le modalità di pagamento dei restanti tre milioni e mezzo, nel nuovo clima di ristabilita amicizia e fiducia tra i due grandi paesi mediterranei, vorrà far sentire tutte quelle ragioni che potranno rendere meno gravoso l'Accordo stesso, ha ritenuto, nella sua maggioranza, di esprimere parere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge; e si augura che l'Assemblea Costituente vorrà confortare col suo voto autorevole tale parere.

PERSICO, Relatore.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Parigi il 10 settembre 1946 tra il Governo italiano ed il Governo egiziano circa il risarcimento dei danni subiti dall'Egitto per effetto delle operazioni militari svoltesi nel suo territorio ed il dissequestro dei beni italiani in Egitto.

ART. 2.

L'onere del primo versamento di un milione di lire egiziane, previsto dagli scambi di note effettuati a Parigi in occasione della firma dell'Accordo, è assunto direttamente dallo Stato.

Апт. 3.

Il Ministro per le finanze e per il tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la spesa occorrente per l'esecuzione dell'Accordo.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.